

VERBALE DI RIUNIONE

Il giorno 18 febbraio 1999, alle ore 9.30, si è svolta riunione tra la direzione dell'ARPA e le OO.SS. regionali di categoria CGIL-CISL-UIL.

Sono presenti:

per la direzione ARPA: C.Troiani, M.Litterio e A.Montanaro;

per le OO.SS.: A.Ricci, A.Di Naccio, F.P.Di Credico, P.Ciocca, V.Masci, M.Di Luigi, L.Scaccialeppe, R.Picciorelli e M.Consoli.

Vengono affrontate le problematiche relative a:

- a) ex contrattisti formazione e lavoro
- b) disciplina delle visite mediche
- c) orario di lavoro ex art. 8 A.N. 25.07.97
- d) permessi sindacali
- e) manutenzione ed officine
- f) premio di risultato.

Circa il primo punto, viene riconosciuto ai dipendenti assunti inizialmente con contratto di formazione e lavoro il diritto a percepire, con decorrenza dal settimo mese successivo alla assunzione a tempo indeterminato, il 50% delle competenze economiche aziendali. Il rimanente 50% verrà corrisposto a decorrere dal decimo mese. Inoltre gli stessi godranno dei diritti riferiti alle assemblee retribuite ed al lavoro notturno. Infine le parti, allo scopo di utilizzare al meglio l'istituto del part-time ed essendo venute meno le ragioni dell'accordo dell'8.02.96, convengono di superare l'automatismo della trasformazione in full-time laddove non ne ricorra la necessità. Rimane fermo l'impegno dell'azienda a procedere a periodiche verifiche circa il fabbisogno di personale a tempo pieno. Di conseguenza verrà redatta un'apposita graduatoria per il trasferimento di detto personale, che avrà comunque la precedenza nella trasformazione in full-time in caso di nuove assunzioni.

Circa il secondo punto, vengono riconosciute, a decorrere dal 1998, n. 2 ore di lavoro retribuito ai dipendenti sottoposti a visita medica periodica, e n. 1,5 ore di lavoro retribuito per i prelievi ed analisi. Vengono altresì riconosciuti il rimborso chilometrico ed il tempo di trasferimento per le residenze fuori dalla sede del laboratorio indicato dalla direzione aziendale. Per i dipendenti impiegati in turni fissi, viene riconosciuta una giornata di permesso retribuito. Le retribuzioni orarie come forfettariamente convenute vengono stabilite in via sperimentale per un periodo di 1 anno.

In merito al terzo punto, ravvisando la necessità di dover dare sollecita attuazione all'art. 8 del CCNL 25.07.1997, le parti convengono di istituire apposita commissione paritetica per individuare le soluzioni più idonee al conseguimento degli obiettivi fissati nell'accordo nazionale citato.

In merito alla nuova disciplina dei permessi sindacali, si conviene di applicare, a decorrere dal 1° gennaio 1999, il nuovo accordo nazionale ai permessi ex art. 27 T.U. 23.07.76, fissando pertanto nel numero di 240 le giornate di permesso spettanti alle segreterie regionali, con facoltà per le segreterie regionali medesime di utilizzare il monte di giornate attualmente convenuto di permessi sindacali ex art. 30, fissate in 400 giornate complessive. Nel nuovo monte di giornate sono comprese anche quelle fruite a seguito di autonoma convocazione da parte dell'azienda.



Circa la funzione manutentiva e le officine le parti convengono di istituire una commissione paritetica al fine di individuare le eventuali carenze di organico e le soluzioni da approntare per la loro rimozione.

In merito al premio di risultato le parti convengono sulla necessità di verificare ed individuare gli incrementi di produttività ed a tal fine viene istituita una apposita commissione paritetica di lavoro.

Inoltre le OO.SS. fanno presente la necessità di riesaminare a breve l'accordo aziendale sulla reperibilità degli addetti al movimento ed alle officine. La direzione ne prende atto positivamente con impegno a discutere a breve la problematica.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la direzione ARPA


M. Ter.


Per le OO.SS.

